



COMUNE DI PALMI

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA INERENTE CLAUSOLE CONTROVERSE IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA P.E.O. CONTENUTE NELLA "METODOLOGIA PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - CRITERI E SISTEMA DI VALUTAZIONE", RIPORTATA IN APPENDICE AL C.C.I. 2016/2018 (PARTE NORMATIVA) DEL 27.12.2018

L'anno 2019, il giorno 19 del mese di settembre, alle ore 13,40, nei locali della sede comunale - ufficio del Segretario Generale, previa apposita convocazione del Segretario Generale - Presidente della delegazione di parte datoriale, prot. n° 21562 del 12.09.2019, si è riunita la delegazione trattante di cui all'art. 7, commi 1, 2 e 3, del C.C.N.L. del comparto Funzioni locali 2016/2018, sottoscritto il 21.05.2018, così composta:

per la parte datoriale:

Antonio Quattrone (Segretario Generale) - Presidente
Giovanni Parrello (Responsabile Area 1) - componente
Maria De Francia (Responsabile Area 2) - componente

per la parte sindacale:

Giuseppe Andidero (rappresentante territoriale CGIL - FP)
Francesco Scozzarra (rappresentante territoriale CISL - FP)
Francesco Gaglioti (rappresentante R.S.U.).

Risultano assenti, per la parte pubblica: ///; per la parte sindacale: i rappresentanti territoriali: UIL - FPL e CSA - Regioni Autonomie locali e i rappresentanti R.S.U.: Melara, Scimone e Vilasi.

E' inoltre, presente, con funzione di segretario verbalizzante, la dipendente comunale, preposta al Servizio personale, Angela Zerbo (Istruttore direttivo amministrativo - cat. D).

* * * * *

PREMESSO che:

- in appendice al Contratto Collettivo Integrativo (C.C.I.) 2016/2018 e all'Accordo decentrato 2018, sottoscritti il 27 dicembre 2018, è riportata la "Metodologia per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali (c.d. "P.E.O.") - Criteri e sistema di valutazione";
- con determinazione del Responsabile dell'Area 1 n° 124 del 31.12.2018 e successivo avviso pubblico, prot. n° 9271 del 12.04.2019, veniva indetta la selezione per l'attribuzione della P.E.O. per l'anno 2018, prevista e finanziata in sede di contrattazione decentrata afferente il medesimo anno;

- con successiva determinazione del Responsabile dell'Area 1 n° 28 del 26.04.2019, a seguito del manifestarsi di talune asserite incongruenze nell'ambito della Metodologia di cui sopra (riportate analiticamente nella parte motiva dell'atto), si procedeva in via di autotutela ex art. 21-*quater* della legge 241/90, e s.m.i., a sospendere cautelativamente la procedura di selezione in esame, al fine di adire - per il tramite del Presidente della delegazione di parte datoriale - la delegazione trattante di cui all'art. 7 del C.C.N.L. 2016/2018 del comparto Funzioni locali sottoscritto in data 21 maggio 2018, competente alla sottoscrizione di un eventuale accordo di interpretazione autentica in ordine a clausole controverse;
- con deliberazione della G.C. n° 151 del 21.05.2019, l'Amministrazione comunale formulava le necessarie direttive alla delegazione di parte datoriale in merito alla vicenda in esame, per l'avvio del confronto negoziale tra le parti;
- in data 11.06.2019, tra la delegazione di parte datoriale e la delegazione di parte sindacale, veniva sottoscritta l'ipotesi di Accordo di interpretazione autentica;
- in data 18.06.2019, di concerto tra i Responsabili delle Aree 1 e 2, venivano predisposte: la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria a corredo della predetta ipotesi di accordo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, in data 20.07.2019, giusta verbale n. 26, prendeva atto della predetta ipotesi di accordo;
- con deliberazione della G.C. n° 243 del 06.09.2019 l'Amministrazione comunale autorizzava la sottoscrizione definitiva dell'Accordo di interpretazione autentica di che trattasi;

RICHIAMATI i verbali di contrattazione del 29 maggio 2019, 06 e 11 giugno 2019, e in data odierna, al cui contenuto si fa espresso rinvio;

Tutto ciò premesso e considerato;

VISTI:

- l'art. 49 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, e s.m.i., a mente del quale: *“Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse”*;
- l'art. 2, comma 7°, del C.C.N.L. 2016/2018 del comparto Funzioni locali sottoscritto in data 21 maggio 2018;
- l'art. 4, comma 3°, del C.C.I. 2016/2018 (parte normativa) sottoscritto il 27 dicembre 2018;

Al termine della odierna riunione le parti hanno sottoscritto l'**Accordo di interpretazione autentica inerente clausole controverse in materia di applicazione dell'istituto della P.E.O. contenute nella “Metodologia per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali - Criteri e sistema di valutazione”, riportata in appendice al C.C.I. 2016/2018 (parte normativa) sottoscritto il 27 dicembre 2018**, nel testo che segue:

Art. 1

(Clausole di interpretazione autentica)

1. Con riguardo agli artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, nonché all'allegato “A” della *“Metodologia per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali - Criteri e sistema di valutazione”*, riportata in appendice al C.C.I. 2016/2018 (parte normativa) sottoscritto il 27.12.2018, le parti concordano che l'attribuzione del punteggio in base ai fattori specifici di valutazione indicati nell'allegato “A” vada effettuata: secondo un sistema ponderale (in base alle modalità esplicitate nell'art. 6, comma 1, ultimo cpv, e nell'allegato “B”, pag. 59, ultimo cpv, della Metodologia) soltanto con riferimento al

fattore "Impegno e qualità delle prestazioni rese/valutazione dei risultati ottenuti", mentre - per quanto concerne gli altri fattori - i punteggi ivi previsti vadano considerati quali punteggi massimi attribuibili (in base alle modalità esplicitate nell'allegato "B" della Metodologia).

2. Per quanto concerne l'attribuzione di punteggio per la "*partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento*", nell'ambito del fattore specifico di valutazione "*Formazione e aggiornamento professionale*", le parti confermano che rientrano in questa categoria solo i corsi di specializzazione, perfezionamento e aggiornamento, frequentati presso Università, statali e non statali, ovvero altri organismi formativi riconosciuti ai sensi di legge, purché dal relativo attestato risulti la frequenza con profitto o con superamento di esame finale. Parimenti, rientrano in questa categoria anche i corsi di specializzazione, perfezionamento e aggiornamento, frequentati nell'ambito di attività formative organizzate o commissionate dal Comune di Palmi, purché dal relativo attestato risulti la frequenza con profitto o con superamento di esame finale. Resta comunque fermo quanto previsto dalla Metodologia per l'attribuzione di punteggio per la "*Partecipazione ad altre attività formative*".

3. Le parti danno atto che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge e di contratto in materia, le clausole di interpretazione autentica di cui sopra sostituiscono le clausole controverse sin dall'inizio della vigenza del C.C.I. 2016/2018 (parte normativa) sottoscritto il 27.12.2018.

Per la PARTE DATORIALE

F.to: Antonio Quattrone

F.to: Giovanni Parrello

F.to: Maria De Francia

Per la PARTE SINDACALE

F.to: Giuseppe Andidero

F.to: Francesco Scozzarra

F.to: Francesco Gaglioti